



Provincia di Biella

Settore: Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

CRITERI APPLICATIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA, BACINI E CANALI E PER IL RECUPERO DELLA FAUNA ITTICA

1. La messa in secca parziale o totale dell'alveo di corpi idrici, siano essi naturali o artificiali, per l'esecuzione di lavori sui corpi stessi, fatta eccezione per i casi d'urgenza, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione della Provincia e al recupero del pesce presente nell'alveo che verrà prosciugato per la sua ricollocazione in altro sito.

Sono quindi oggetto di preventiva autorizzazione gli interventi classificati quali:

- asciutte di bacini e canali artificiali per manutenzione periodica o straordinaria
- asciutte di corpi idrici naturali per interventi in alveo (ricalibrature, messa in opera di protezioni spondali, etc.)
- asciutte di corpi idrici naturali per interventi su infrastrutture (opere di presa, ponti ed attraversamenti, etc.).

sono considerati "casi d'urgenza" tutti i lavori non preventivabili, quali la messa in sicurezza per fini di pubblica incolumità di corpi idrici superficiali e gli interventi straordinari per guasti improvvisi su infrastrutture connesse ai corpi idrici stessi.

2. I legali rappresentanti delle ditte che eseguono interventi che comportino messa in asciutta di corpi idrici devono far pervenire alla Provincia di Biella – Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne – Via Q. Sella 12, 13900 Biella , **con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo sulla data presunta di inizio lavori**, apposita richiesta di autorizzazione con l'indicazione:

- del soggetto committente
- del corpo idrico o del bacino interessato, con sua ubicazione a livello comunale
- della lunghezza e della larghezza (se trattasi di torrente, fiume o canale sia in asciutta che in alveo bagnato), ovvero della dimensione (se trattasi di bacino),
- della data prevista per l'inizio lavori e la durata presunta degli stessi ;
- del soggetto (Ditta o Associazione) incaricato al recupero dell'ittiofauna,
- dei recapiti di posta, telefonici e/o informatici ai quali si possa far riferimento per ogni contatto che si renda necessario nell'istruttoria della pratica o per far pervenire celermente l'autorizzazione.

3. Gli interventi di recupero ittico devono essere effettuati, previa comunicazione agli organi di vigilanza del competente Servizio provinciale, da ditte che operano nel settore, ovvero da professionisti specializzati, nell'osservanza delle prescrizioni definite nel provvedimento autorizzativo. Delle operazioni effettuate si deve dare atto con apposito verbale, sottoscritto dal responsabile dei lavori.

4. L'autorizzazione viene rilasciata per l'espletamento di lavori condotti in via continuativa; nel caso si prevedano sospensioni temporali degli interventi che comportino la ricostituzione delle biocenosi preesistenti nell'alveo naturale, ogni singolo stadio di lavoro necessita di specifica autorizzazione.

5. L'autorizzazione, qualora intervengano formali richieste di specificazioni o integrazioni documentali alla domanda presentata si intende sospesa ed il termine di 15 giorni di cui al precedente punto 4 decorre dalla data di ricezione delle integrazioni richieste
6. L'atto autorizzativo, qualora non intervengano formali richieste di specificazioni o integrazioni documentali alla domanda presentata (nel qual caso i termini procedurali sono sospesi), L'autorizzazione è valevole solo al termine delle attività di recupero dell'ittiofauna.
7. L'autorizzazione, in casi particolari e d'intesa tra le parti, può prevedere altresì forme di ripopolamento o compensazioni con materiale ittico dei corpi idrici interessati dalle asciutte, comunque con spesa a carico dei richiedenti.

pa